

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Diritto all'oblio, qualche spiraglio c'è

Uno dei temi più seguiti dai lettori di questa rubrica è quello del diritto all'oblio, in particolare quando e se questo diritto deve prevalere sul diritto di cronaca e di espressione. Torno volentieri sul punto ricordando che il 13 maggio 2014 la Corte di Giustizia europea ha introdotto il diritto all'oblio, nel senso che ha stabilito che i cittadini UE hanno diritto di richiedere ai motori di ricerca la rimozione di informazioni associate al proprio nome quando queste siano «inadeguate, irrilevanti, non pertinenti o non più pertinenti». Qualora il motore non ottemperi, l'interessato può adire le competenti autorità nazionali che valutano la fattispecie e, se del caso, possono imporre allo stesso motore di ricerca la soppressione del link. Le autorità nazionali, scriveva allora la Corte, dovranno bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con l'interesse generale a una corretta e completa informazione. Come è facile intuire, è proprio questo «necessario bilanciamento» l'aspetto più delicato di tutta la procedura. Il successivo Regolamento europeo sulla protezione dei dati del 2016 ha dedicato un apposito articolo, il 17, al diritto alla cancellazione, al diritto all'oblio, attribuendo al soggetto interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano con conseguente obbligo ad adempiere a carico del titolare del trattamento dei dati e ciò al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la mancata attuale corrispondenza e necessità rispetto alla finalità per cui essi erano stati trattati; la revoca del consenso in precedenza prestato; l'opposizione al trattamento o la sua illiceità. Il diritto all'oblio viene inteso dal Regolamento 216/679 in un'accezione molto specifica in quanto non si riferisce al bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa e al rispetto della vita privata ma fa riferi-



Mauro Masi

mento a un diverso aspetto e cioè al diritto del soggetto a ottenere la cancellazione dei dati in un contesto, quale quello digitale, in cui risulta estremamente agevole la diffusione di determinate informazioni relative alla persona nonché la possibilità di utilizzo delle stesse per finalità che travalichino il motivo per cui erano state acquisite. È rimasto quindi aperto e, sostanzialmente, indeterminato il tema che più interessa e cioè quello del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio e ciò perché mancano, sia a livello nazionale che a livello internazionale, criteri univoci di riferimento che consentano di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a chiedere che una notizia apparsa in passato non rimanga esposta sul web a tempo indeterminato. Proprio in quest'ottica, in Italia nel marzo 2023 la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (6116/2023) che dà ampio riscontro al diritto all'oblio. Ha infatti riconosciuto la risarcibilità del danno derivante da una prolungata esposizione mediatica (sul web) subita da un uomo imputato in un procedimento penale e poi assolto con formula piena. La vicenda era stata riportata da un quotidiano online che poi aveva «dimenticato» di citare l'epilogo a favore dell'imputato. Atteso che sul web se non avviene una rettifica o una cancellazione tutto resta in eterno c'è, secondo la Cassazione, il diritto dell'interessato a ottenere il giusto aggiornamento e della testata a farlo e, se non lo fa, paga i danni. Uno spiraglio di civiltà nel Far West che è Internet.

***delegato italiano
alla Proprietà intellettuale
Contatti: mauro.masi@bancafucino.it**

— © Riproduzione riservata

